

TI_GERICHTE 30.2003.163 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.163

FR: TI_GERICHTE 30.2003.163 du 25 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.163 del 25 aprile 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.163/AMM

13436/090

Bellinzona

17 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2003
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 28 maggio 2003 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _____
_____ una multa di fr. 120.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.■ e
le spese di fr. 20.■, per il seguente fatto accertato il 13 dicembre 2002 in territorio
di _____:

"Ha posteggiato il veicolo _____ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi. LCS
art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 79 cpv. 4";

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 maggio 2003
in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 28 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto ■ comunque sia ■ per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare "invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida (art. 65 cpv. 5 OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_____) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.■;

che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.■, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli invalidi (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia cantonale);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di avere parcheggiato "non su un posto riservato agli invalidi, bensì su un posto sul quale non vi era il simbolo con la sedia a rotelle. Tale parcheggio era occupato per metà da uno spazzaneve (credo un _____), mentre l'altra metà era libera" (lettera del 10 gennaio 2002 [recte: 2003] alla Polizia cantonale, cui rinvia il ricorso, pag. 2 a metà);

che l'interessato adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia cantonale; donde il postulato annullamento della decisione impugnata;

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto, nel rapporto di contro osservazioni del 16 marzo 2003 posto a fondamento della decisione impugnata, l'agente denunciante ha dichiarato come ■ contrariamente alle affermazioni del multato ■ "il parcheggio riservato al 'Servizio invernale' era completamente occupato dallo spazzaneve. Mentre la vettura del denunciato era posteggiata sul parcheggio riservato agli invalidi";

che da uno schizzo dello stesso agente contestuale al rapporto di contro osservazioni del 23 maggio 2003, successivo al ricorso, risulta tuttavia come lo spazzaneve occupi solo una parte del parcheggio riservato al servizio invernale, mentre la vettura dell'insorgente si trovi in parte su tale superficie e in parte sul parcheggio riservato agli invalidi;

che il ricorrente, chiamato a esprimersi al riguardo, ha riaffermato in un memoriale del 20 agosto 2003 di non avere invaso l'area riservata agli invalidi, sottolineando in particolare quanto segue:

"Non conosco le misure del veicolo _____ adibito a spazzaneve che sostava sullo spazio riservato al servizio invernale, ma ricordo bene che si trattava di un piccolo mezzo che permetteva appunto, posteggiando con cura e prudenza, di poter allineare il mio veicolo senza invadere il posteggio accanto adibito agli invalidi. Ricordo bene che la manovra di posteggio non era semplice, proprio perché mi sono dovuto accostare al massimo, consapevole del fatto che non potevo invadere il posteggio adibito agli invalidi. Non ho evidentemente reperti fotografici, ma solo la mia memoria quale ausilio. Tuttavia si può notare dallo schizzo allegato al rapporto di contro-osservazioni come il mio veicolo avrebbe una larghezza di almeno 2020 mm[anziché 1695 mm come risulta dai documenti allegati al memoriale] ed il _____ di almeno 2070 mm, quindi le misure non corrispondono alla realtà e non si può altresì escludere che fosse oggettivamente possibile per i due mezzi accostati di rimanere nei limiti dei 4 ml di larghezza del posteggio in questione" (memoriale citato, pag. 2 nel mezzo);

che questo giudice, raffrontando gli accertamenti di polizia ■ in parte contraddittori ■ con la versione lineare fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento di come quest'ultimo abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.